



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA  
RISORSE UMANE

Il Direttore Generale

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1485, prot. n. 260404 del 15 novembre 2022, con il quale è stata bandita una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di categoria D, posizione economica D1, dell'area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze al Progetto EUniWell Horizon#research - profilo Project Manager EUniwell;

RILEVATO che, all'art. 9 – *Assunzione in servizio* – del bando, per errore materiale, è stata omessa la precisazione relativa alla concessione dell'aspettativa per altra esperienza lavorativa, di cui all'art. 37 del CCNL Comparto Università, presente invece negli altri bandi di selezione a tempo determinato, di pari categoria, recentemente emanati da questo Ateneo;

RILEVATO altresì che, nel medesimo articolo 9, quarto capoverso, il rinvio a quanto disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs 81/2015, con riferimento al limite massimo consentito per la *successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore*, può dare adito a dubbi interpretativi in ordine al termine effettivamente applicabile alle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO pertanto opportuno, per maggior chiarezza e uniformità di comportamento, procedere a rettificare l'art. 9 del bando citato, aggiungendo la precisazione sull'aspettativa ai sensi dell'art. 37 del CCNL Comparto Università e abrogando il riferimento all'art. 19 del D.Lgs 81/2015, al fine di chiarire la durata massima che potranno avere i contratti a termine stipulati in attuazione del suddetto bando, ai sensi della normativa vigente;

## DECRETA

- di rettificare l'art. 9 del bando di selezione citato, inserendo la precisazione sull'aspettativa per altra esperienza lavorativa, ai sensi dell'art. 37 del CCNL relativo al personale del comparto Università;

- di abrogare il rinvio all'art. 19 del D.Lgs 81/2015, contenuto nell'art. 9 citato;

- di riformulare, per gli effetti, il citato art. 9 del Decreto Dirigenziale n. 1485, prot. n. 260404 del 15 novembre 2022, come di seguito riportato:

### “Art. 9 – Assunzione in servizio

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito i candidati idonei potranno essere invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di almeno **12 mesi**, eventualmente prorogabili, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro



vigente del comparto Università e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.

Al momento dell'assunzione gli stessi non dovranno avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e non dovranno trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo.

**Si precisa che l'Università di Firenze non concederà l'aspettativa per altra esperienza lavorativa, ai sensi dell'art. 37 del CCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008, a coloro che sono già in servizio presso l'Ateneo e che risultino idonei alla presente procedura.**

Non si potrà procedere alla stipula dei contratti con i soggetti che non risultino in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero di cui al precedente art. 2, lettera c).

**Ai sensi della normativa vigente, il limite massimo consentito per la successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, fra lo stesso datore di lavoro pubblico e lo stesso lavoratore, è di 36 mesi.**

I 36 mesi sono comprensivi di proroghe e rinnovi che vengono conteggiati indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Pertanto non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora i soggetti si trovino nella condizione di aver sottoscritto con l'Università degli Studi di Firenze contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale a quelle di cui al presente bando, per un periodo pari a 36 mesi. Qualora si verifichi tale condizione i candidati risultati idonei verranno dichiarati decaduti e si procederà alla stipula del contratto con altri candidati idonei in ordine di graduatoria. Nel caso si verifichi la condizione che il candidato idoneo abbia sottoscritto contratti a tempo determinato per periodi complessivamente inferiori ai più volte citati 36 mesi, si procederà alla stipula del contratto per un periodo utile al raggiungimento del limite massimo. L'accertamento di dette condizioni verrà effettuato d'ufficio.

La durata del periodo di prova sarà proporzionata alla durata effettiva del contratto sottoscritto. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

Qualora il candidato idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici e giuridici decorrono dal giorno di presa di servizio.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione al fine della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con l'Università degli Studi di Firenze. Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto non sia in possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini dell'assunzione nonché qualora lo stesso non intenda stipulare contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e si procederà alla stipula del contratto con altro candidato idoneo in ordine di graduatoria. L'accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della convocazione in servizio. Inoltre, costituirà causa di risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario



all’instaurazione e proseguimento del rapporto di lavoro qualora detta perdita si verifichi dopo la stipulazione del contratto di lavoro subordinato.”

Il Direttore Generale  
Dott. Marco Degli Esposti